

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE

ASS. NAZ. CARABINIERI

Sezione di Martina Franca

Iscritto al nr.419 del Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato Regione Puglia

Iscritto al nr.96 dell'Elenco Regionale di Protezione Civile

Associazione Nazionale iscritta nell'elenco delle o.v. Dipartimento Protezione Civile atto nr.VOL/0046090 01.08.13

Via Carmine nr.4 -74015 Martina Franca (TA)

Tel/Fax 080/4839596 Cell. 348/6065902

www.ancmartina.it - npcmartina@ancmartina.it - ancmartina@pec.it

VERBALE ASSEMBLEA ADERENTI STRAORDINARIA ANNO 2019

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 20:00, presso la sede legale in Via Carmine, 4 - Martina Franca si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione NPC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il C.re Carlo SANTORO, verbalizza il C.re Paolo LORUSSO.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 19 aderenti su n° 19 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comitato Esecutivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

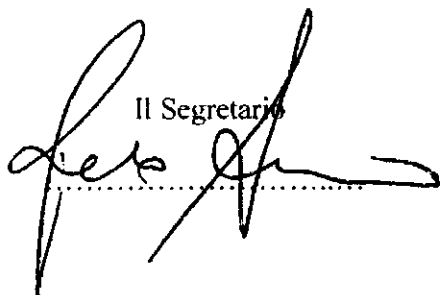
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

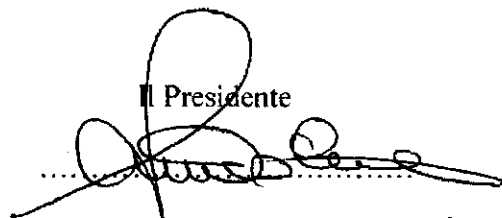
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registrazione del presente atto, non soggetta
all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

STATUTO

Aggiornato a D.Lgs. 117/2017

Art. 1 Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Martina Franca dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è stata costituita un'organizzazione di volontariato quale ente del terzo settore, denominata "NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE - OdV", di seguito denominata organizzazione, la sede è ubicata in Martina Franca alla Via Carmine nr.4, in conformità al dettato dell'articolo 32 del Dlg 117/2017.

L'organizzazione ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del comitato esecutivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

2. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2 Principi

1. L'organizzazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri -approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.

2. E' una organizzazione di libera espressione di partecipazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3 Finalità

1. L'organizzazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:





- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti delle persone in stato di difficoltà, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni in tutte le sue caratteristiche e forme: previsione, prevenzione e soccorso;

Art. 4 Attività

1. L'organizzazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e soccorso.

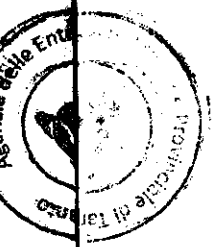
2. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Comitato Esecutivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.





Art. 5 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero, le proprie capacità e ne sottoscrivono il presente statuto, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante volontario. L'adesione dell'aderente è annotata nel libro soci. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60gg. In questo caso l'aspirante aderente entro 60gg ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- esclusione per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.

In quest' ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale entro 60gg il quale decide entro 60gg in via definitiva;

6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito ovvero le attività dell'aderente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. All'aderente possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Comitato Esecutivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8. Gli aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi dall'esercizio dell'attività medesima.





Art. 6 **Diritti e obblighi degli aderenti**

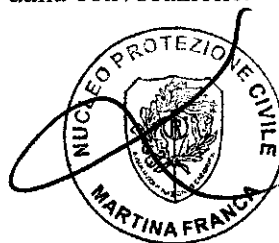
1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, nonché di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun aderente ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15gg.
3. L'aderente inoltre ha il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8gg, dall'appartenenza all'associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. Gli aderenti che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
 - pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - prestare il servizio preventivamente concordato, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Art. 7 **Organi**

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio arbitrale;
 - il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 **Assemblea degli aderenti**

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione e ciascuno ha diritto al voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.





4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 20;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo Ispettorato regionale ANC competente per territorio.

Art. 9 Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri.

Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Comitato Esecutivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi membri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

I membri del comitato entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

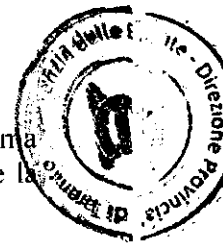
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con preavviso di 24 ore.

4. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale.





- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario (funzioni di Vice-Presidente), il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- delibera in ordine alla perdita di status di aderente.

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Comitato esecutivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato esecutivo. Qualora il Comitato esecutivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
4. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
5. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
7. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli, a ratifica nella prima riunione successiva.
7. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario (Vice Presidente vicario).

Art. 11 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
 - tenere aggiornato il libro soci.





Art. 12 Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.

Sotto la propria responsabilità:

-predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;

- può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Comitato esecutivo.

Art. 13 Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

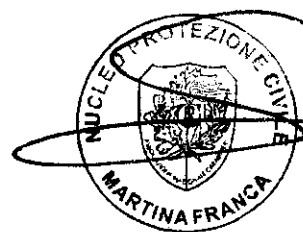
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

Art. 14 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Taranto il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.





Art. 15 **Collegio dei revisori dei conti**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Collegio dei revisori dei conti, anche monocratico.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei revisori dei conti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei revisori dei conti può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei revisori dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

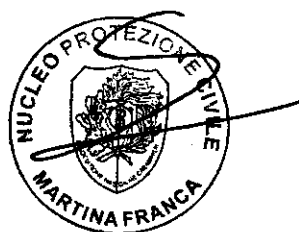
1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti;

Art. 16 **Revisore legale dei conti**

Se il Collegio dei revisori dei conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.





Art. 17 Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare;
4. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 18 Risorse economiche e Patrimonio Sociale

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
 2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
 4. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo





Art. 19 **Quota sociale**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 **Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 21 **Federazione nell'ambito Anc**

1. Allo scopo di esaltare le capacità operative dell'ANC, anche nella attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato ANC (che curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere l'adesione.
2. In caso di cessazione dell'adesione per qualunque causa, l'organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo articolo 24.

Art. 22 **Approvazione da parte del Presidente Nazionale ANC**

1. Entro 2 mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione (preferibilmente a mezzo regolamento) da parte del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o dell'Ispettorato regionale interessati.
2. L'organizzazione consentirà che incaricati del Presidente Nazionale ANC effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1 comma.
3. Eventuali inadempienze o comportamenti contrari a i principi statutari dell'ANC saranno valutati dal Presidente Nazionale sentito il comitato centrale.



1
b
3
a
K
P
u
f



Art. 23 Uniforme

1. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il comitato esecutivo indica quali siano gli elementi distintivi e i capi che costituiscono l'uniforme che comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia di volontariato dalla Presidenza Nazionale ANC.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare il deferimento al collegio arbitrale.

Art. 24 Rapporti con l'ANC

1. L'Ispettore Regionale e il coordinatore Regionale ANC competenti per il territorio possono:
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti ed alle riunioni del comitato esecutivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione del collegio dei revisori dei conti;
 - richiede la convocazione d'urgenza del comitato esecutivo.
2. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 25 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea -con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti - o per il venir meno dell'approvazione dell'art.22. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE MARTINA FRANCA]

[Handwritten signatures: Mario Morallo, Franco Morro, Gorzelli, Geraci, etc.]

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale Taranto
Ufficio Territoriale Taranto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

See **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale Taranto
Ufficio Territoriale Taranto
Atto Privato S. 3 N. *390*
Registrato il *4-2-2020*



Marcello ABBECIA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GIACCO

